



TRIBUNALE di NAPOLI

11/2020 N.R.Fall.

Procedimento nr 11/2020

Proponenti : Carlucci Pasquale- Di Frenna Emilia

OCC: dott Giuseppe Di Mattia

Il Giudice dr Livia De Gennaro,

letto l'art 12 bis della legge nr 3/2012,

vista la relazione particolareggiata ex art 9 della legge nr 3/2012 depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante ;

constata la soddisfazione dei requisiti di legge previsti dagli artt 7, 8 e 9 della legge nr 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori ;

letti gli atti e la documentazione allegata

OSSERVA

Il piano del consumatore , come proposto dalla parte istante, a fronte di una **situazione debitoria di euro 152.262,76** prevede 1. il pagamento integrale delle spese in prededuzione ; 2. Il pagamento del credito privilegiato vantato dalla Deutsche Bank spa nella misura del 41,87% ; 3) pagamento della Agenzia delle Entrate nella misura del 30%

I finanziamenti potrebbero essere soddisfatti in media del 29,91; ciò comporta un abbattimento complessivo di euro 106.722,43 con una collocazione della nuova debitoria in euro 45.540,33 a cui si aggiungono compensi per l'OCC. Nel piano i proponenti rimborserebbero la somma di euro 45.000,00 con rate da euro 400,00.

Ritiene, questo Giudice che il piano del consumatore , come proposto, possa essere omologato considerato che appare evidente che gli istanti che assumono senza dubbio la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della cd legge sul sovraindebitamento , è del tutto meritevole per non avere assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento, in considerazione della natura dei debiti contratti , della situazione lavorativa e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito.

Quanto alla convenienza dell'accordo per il creditori muniti di ipoteca, rispetto alla alternativa liquidatoria , valga evidenziare che gli istanti risultano proprietari dell'immobile sito in Napoli , Via Giovanni Pascali nr 23 , valutato dal CtU in euro 82.852,00.

L'eventuale liquidazione dell'immobile , nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene e tale esecuzione risulta già in corso.

La valutazione sulla convenienza del piano del consumatore deve fare riferimento anche ai costi della procedura esecutiva individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire .

Nella fattispecie che ci occupa, come su riferito, l'immobile è stato valutato dal ctu nominato dal Tribunale architetto Porcaro in euro 82. 852,00 come prezzo base d'asta e , conseguentemente, l'importo minimo di asta è stato pari ad euro 62.139,00 e l'asta è andata deserta.

Il secondo tentativo di vendita era stato fissato per l'udienza del 30.4.2020 che è stata sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica da covid 19 a seguito del provvedimento del Tribunale nella quale era stata indicata , a seguito di ribasso, una offerta minima pari ad euro 60.000,00 ed un prezzo base di euro 45.000,00 da cui detrarre le relative spese di procedura.

Da quanto esposto risulta che le somme residue destinate ai creditori sarebbero di importo inferiore rispetto a quello previsto nel piano del consumatore in considerazione dei tempi lunghi della vendita , di eventuali ribassi, e per la diffusa crisi del mercato immobiliare.

Il valore della aggiudicazione potrebbe essere, all'esito della procedura esecutiva immobiliare, più basso rispetto a quello della stima .

L'offerta contenuta nel piano appare , pertanto, più conveniente della alternativa praticabile con la vendita dell'immobile ipotecato. La durata complessiva del piano, seppure riguardi un periodo di tempo non trascurabile , appare comunque accettabile e ragionevole in quanto punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Nonostante l'opposizione della banca si ritiene di poter comunque omologare il presente piano e ciò perché i relativi crediti possono plausibilmente essere soddisfatti dalla esecuzione del piano non inferiore alla alternativa liquidatoria tenuto conto del valore di stima dell'immobile, del valore delle offerte minime del prezzo base riscontrabile generalmente nelle procedure esecutive, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata della procedura esecutiva .

Va evidenziata la tempistica in considerazione della scadenza naturale del mutuo che era fissata al 3.7.2037 : con l'omologazione del piano la banca viene soddisfatta in poco più di 11 anni e , dunque, circa sei anni prima della scadenza del mutuo.

Il pagamento del credito privilegiato vantato dalla Banca viene soddisfatto al 41,87% , valore superiore al prezzo minimo d'asta come da perizia del ctu .

La percentuale di pagamento nella misura del 29,91 assicurata poi ai creditori chirografari, rientra nei limiti previsti dal r.d 267/42 all'art 160 l.fall .

Va considerato, poi, che il nucleo familiare composto da quattro componenti risulta avere , in base a quanto documentato, una spesa media mensile pari ad euro 1316,00 a fronte di un reddito medio di euro 1550,00 e di un aiuto economico del padre dell'istante Carluccio che con la sua pensione corrisponde un importo medio mensile di euro 300,00 ; sicchè con il pagamento della rata di euro 400,00 avrebbero ancora un margine di circa 134,00 euro per eventuali spese ulteriori e non previste.

P.Q.M.

Letto l'art 12 bis co 3 della legge nr 3/2012

OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da Carlucci Pasquale e Di FRenna Emilia

DISPONE

- Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano ;
- Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano , comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
- -che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC

Napoli, 13.11.2020

Il Giudice

dr Livia De Gennaro

